



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 24 LEGISLATURA N. X

delibera 993

DE/VP/AEA Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
0 NC della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema
 di bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto
Prot. Segr. Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi
1125 di produzione biologica"

Lunedì 16 novembre 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

<p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla struttura organizzativa: _____ - alla P.O. di spesa: _____ - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale <p>Il _____</p> <p style="text-align: center;">L'INCARICATO</p>	<p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____ prot. n. _____</p> <p style="text-align: right;">L'INCARICATO</p>
---	--



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando Misura 11 - Agricoltura biologica - Sotto Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare lo Schema di bando allegato alla presente deliberazione, della quale è parte integrante, relativo alla Sottomisura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica" della Misura 11 Agricoltura biologica del PSR Marche 2014-2020 approvato ai sensi del reg. UE 1305/2013;
- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Ambiente ed Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014-2020, ad aprire i bandi con successivi decreti, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte del presente atto;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Di prendere atto che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 11 prevista nell'ambito del Piano finanziario del PSR Marche 2014-2020 è pari a 34.496.000,00 di quota FEASR, corrispondenti a 80.000.000,00 di spesa pubblica;
- Di stabilire che per il primo bando, anno 2016, in attesa dell'emanazione del documento di pianificazione finanziaria per misura e per i cinque anni di impegno, le risorse finanziarie disponibili sono pari a 12.936.000,00 di quota FEASR, corrispondenti a 30.000.000,00 di spesa pubblica;
- Di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione pari ad € 5.119.200,00, quale relativo cofinanziamento regionale, è posto a carico dell'UPB 3.09.06, capitolo 30906715 del bilancio 2015/2017 per l'ammontare di € 2.047.680,00 per le annualità 2016 e 2017, mentre per le annualità successive le risorse finanziarie pari a €. 3.071.520,00 saranno stanziare dalle rispettive leggi di bilancio. Il cronoprogramma previsto è il seguente:
 - annualità 2016 : 1.023.840,00 euro
 - annualità 2017 : 1.023.840,00 euro
 - annualità 2018: 1.023.840,00 euro
 - annualità 2019: 1.023.840,00 euro
 - annualità 2020: 1.023.840,00 euro

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
- Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
- Approvazione in Consiglio n.108 del 17/07/2014 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020
- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR Marche 2014-2020
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015"
-

Motivazione

Con Decisione n.5345 del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche.

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 il PSR è stato poi approvato dal Consiglio Regionale.

Tra i numerosi settori di intervento il documento prevede il sostegno al mantenimento delle tecniche e dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti nel Regolamento (CE) n 834/2007, anche per rispondere alla domanda dei cittadini rivolta all'utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e alla disponibilità di produzioni di qualità a costi accessibili.

La scheda di misura individua poi sinteticamente beneficiari, spese e condizioni di ammissibilità.

In funzione delle indicazioni contenute nella scheda viene ora elaborato lo schema di bando allegato alla presente deliberazione.

La predisposizione di uno schema di bando, da utilizzare per le varie misure, costituisce infatti uno degli interventi previsti nel PSR per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari garantendo sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.

Sulla base di tale schema l'Autorità di Gestione provvede poi all'apertura del bando con decreto, inserendo scadenze e dotazione finanziaria di bando, nonché eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, senza modificare gli indirizzi e le scelte assunte con la deliberazione.

In particolare per la Sotto Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica", le scadenze saranno definite annualmente in conformità alla circolare Agea "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali.

Clg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per l'intera Misura 11 la dotazione finanziaria complessiva ammonta a 34.496.000,00 di quota FEASR, pari a 80.000.000,00 di spesa pubblica ed è stata individuata nell'ambito del Piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione Europea ed inviato al Consiglio regionale in allegato alla DGR 660 del 7/8/2015.

Per l'anno 2016, in attesa dell'emanazione del documento di pianificazione finanziaria per misura e per anno, viene stabilito per il primo bando della sottomisura sopra indicata che le risorse finanziarie disponibili sono pari a 12.936.000,00 di quota FEASR, pari a 30.000.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno.

La quota di cofinanziamento regionale derivante dal presente atto ammonta complessivamente a 5.119.200,00.

Con la DGR 660/2015 è stata acquisita l'attestazione della relativa copertura finanziaria per ciò che riguarda la quota regionale di cofinanziamento per il triennio 2015/2017, che viene riconfermata con il presente atto per la quota di €. 2.047.680,00 a carico dell'UPB 3.09.06, capitolo 30906715 del bilancio 2015/2017, per la quota di €. 1.023.840,00 annualità 2016 e per la quota di €. 1.023.840,00 annualità 2017.

Per le annualità successive le risorse finanziarie saranno stanziare dalle rispettive leggi di bilancio con il seguente cronoprogramma previsto

- o annualità 2018: 1.023.840,00 euro
- o annualità 2019: 1.023.840,00 euro
- o annualità 2020: 1.023.840,00 euro

Il conseguente impegno di spesa sarà assunto a favore di AGEA, quale organismo pagatore del PSR 2014/2020, nel rispetto del cronoprogramma di utilizzo delle risorse.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

Il responsabile del procedimento

(Sergio Urbinati)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, è garantita nell'ambito della disponibilità attestata nella DGR 660/2015 a carico dell'UPB 3.09.06, capitolo 30906715 del bilancio 2015/2017, per la quota di €. 1.023.840,00 annualità 2016 e per la quota di €. 1.023.840,00 annualità 2017.

Il responsabile della PO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Controllo contabile della spesa2

(Stefania Derraro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del Servizio

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 30 pagine, di cui n. 24 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Morini)



Regione MARCHE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20 – BANDO MISURA 11 - Agricoltura biologica

Sotto Misura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento dei metodi di produzione biologica";

Obiettivi

La sottomisura è finalizzata al mantenimento di pratiche di agricoltura biologica anche per rispondere alla domanda dei cittadini rivolta all'utilizzo di pratiche agricole rispettose dell'ambiente e alla disponibilità a costi accessibili di produzioni di qualità.

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Annualità

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 000000000000

Scadenza per la presentazione delle domande

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati
tel. 071-806.3596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Indice

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità.....	5
3.	Ambito territoriale	5
4.	Dotazione finanziaria	5
5.	Descrizione del tipo di intervento.....	6
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto.....	6
5.1.1.	Requisiti del soggetto richiedente	6
5.1.2.	Requisiti dell'impresa	6
5.1.3.	Requisiti del progetto	6
5.2.	Tipologia dell'intervento.....	7
5.2.1.	Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica	7
5.2.2.	Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM.....	11
5.3.	Spese ammissibili	12
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	12
5.5.	Selezione delle domande di aiuto.....	13
5.6.	Clausola di revisione.....	13
5.7.	Trasferimento degli impegni	14
6.	Fase di ammissibilità	14
6.1.	Presentazione della domanda di aiuto	14
6.1.1.	Modalità di presentazione delle domande.....	14
6.1.2.	Termini per la presentazione delle domande	15
6.1.2.1.	Modifica Domanda iniziale	15
6.1.2.2.	Modifica per ritiro parziale	16
6.1.2.3.	Ritira totale della domanda	17
6.1.3.	Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità	17
6.1.4.	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	17
6.1.4.1.	Errori sanabili o palesi.....	17
6.2.	Istruttoria di ammissibilità.....	18
6.2.1.	Contralli amministrativi in fase di istruttoria	18
6.2.1.1.	Cause di inammissibilità	19
6.2.2.	Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	19
6.2.3.	Richiesta di riesame	19
6.2.4.	Completamento istruttoria	20

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilita'	20
7. Fase di realizzazione e pagamento	20
7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni.....	20
7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento	21
7.1.2. Ritiro totale della domanda	21
7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento	21
7.2. Erogazione dei premi.....	22
7.3. Chiusura del procedimento amministrativo.....	23
7.4. Controlli e sanzioni	23
7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni	23
7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	24
7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità	24
Allegato 1 Modello di domanda (Agroambiente,) e modello Comunicazione.....	24

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.¹

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La Regione Marche, anche al fine di assicurare continuità alle forme di sostegno tra il periodo di programmazione del PSR Marche 2007/2013 e la programmazione 2014/2020, attiva la presentazione delle domande di sostegno per l'anno 2016 a valere sulla **Misura 11** del Programma di Sviluppo Rurale della Marche 2014/2020 per le seguenti operazioni/tipologie d'intervento: **Sottomisura 11.2. Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.**

La suddetta misura interessa le produzioni agricole e prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i, per un periodo di impegno di cinque anni.

Per il primo anno la domanda è definita di sostegno/pagamento e va presentata secondo quanto stabilito al paragrafo 6.1.

Per gli anni successivi devono essere presentate (cfr paragrafo 7) annualmente le domande di pagamento, recanti la conferma degli impegni assunti

3. Ambito territoriale

La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro xxxxxxxx finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.



E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono agricoltori singoli o associati, in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno.

1. iscrizione nell'elenco degli operatori del settore biologico, oppure l'aver presentato la Notifica di attività biologica attraverso il SIAR entro la data della presentazione della domanda di sostegno del primo anno d'impegno e avere ottenuto l'idoneità³ dall'Organismo di certificazione;
2. adozione delle tecniche di coltivazione biologica su tutte le superfici delle UTE aziendali interessate dall'aiuto, per l'intera durata del periodo di impegno;
3. in alternativa al punto 2. Adozione delle tecniche di coltivazione biologica con riguardo alle colture perenni specializzate coltivate su tutta la superficie dell'UTE di cui al punto precedente;
4. l'intera superficie aziendale sottoposta all'impegno di agricoltura biologica sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di coltivazioni in serre o tunnel, di colture arboree da frutto o ortive.
5. il sostegno "foraggiere con bovini bio" o "foraggiere con ovini bio" è concesso alle aziende con presenza di bovini e/o ovini allevati secondo il metodo biologico ed è obbligatoria la sottoscrizione dell'impegno anche per l'attività zootecnica, nel rispetto del Reg. CE 834/2007 e s.m.i.
6. Dimostrare la disponibilità delle superfici in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso il titolo di proprietà del bene o la presenza di un valido contratto registrato di affitto o di comodato d'uso. Tali condizioni dovranno evincersi dal fascicolo aziendale.

Non possono accedere al presente bando le superfici che hanno in corso un impegno assunto con la misura 214/b del PSR 2007/13 (Bando 2012, Bando 2013, Bando 2014, Bando 2015).

5.1.3. Requisiti del progetto

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un progetto aziendale.

³ Il possesso di tale requisito sarà necessario al momento del pagamento



5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati al mantenimento del metodo di Agricoltura biologica

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola e la *baseline*, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La misura richiede il rispetto delle norme di agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008 e smi.

I principali impegni legati all'adozione del metodo di agricoltura biologica e i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di seguito riportata. Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno, vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno ed hanno una durata di 5 anni.

Tabella di *baseline* – impegni e riferimenti di *baseline*

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
A) Sementi e materiale di propagazione		
<p>Divieto di utilizzo OGM</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 834/2007 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi</p> <p>E' possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>		
B) Avvicendamento colturale		



DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento (Reg. CE n. 834/2007 e Dm 18354/2009) come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio. <p>-le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>	<p>(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening)</p> <p><i>"Greening": diversificazione colturale:</i></p> <p>se i seminativi sono superiori a 10 ettari vi è l'obbligo che (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale) su tali seminativi vi siano almeno 2 colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detta superficie a seminativi.</p> <p>l'obbligo sale a 3 colture diverse se i seminativi superano i 30 ettari. In tal caso la terza coltura deve occupare almeno il 5% della citata superficie.</p> <p>Non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari; - aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse</p>	
<p>C) Fertilizzazione</p>		

ch

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>E' consentito l'utilizzo di preparati biodinamici</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> O obblighi amministrativi; O obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; O obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; O divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. <p>DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati.</p> <p>DGR 147/2013 conferma ZVN.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni per la direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p> <p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del reg. (CE) n. 1305/2013. Per la ZO (zona ordinaria) gli impegni sono quelli del DM 180/2015 e s.m. e i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> O obblighi amministrativi; O obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; O obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; O divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti
<p>D) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p>		

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del regolamento 889/2008</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014. d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con il I Pilastro della PAC e OCM

Nella seguente TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014⁴ a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

TABELLA COMBINAZIONE MISURE

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1 Produzione integrata	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2 Produzione integrata avanzata	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Inerbimento permanente delle colture perenni	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Margini erbosi multifunzionali	Misura 10.1. Operaz. C Gestione sostenibile dei pascoli	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1 Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2 Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Misura 10.2. Operaz. A Raccolta e conservazione del materiale genetico	Misura 11.1 e Misura 11.2. Agricoltura biologica	Misura 14 Benessere animale	Misura 15 Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione Integrata		NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione Integrata avanzata	NO		SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI		NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO			NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale										SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO			NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico											
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI					
Impegni silvo-climatico-ambientali											

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

⁴REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale "agricoltura biologica", si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e il premio per la coltura vite che viene corrisposto sulla superficie impegnata a biologico ed anche beneficiaria di "vendemmia verde" è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2104:
- il beneficiario che nel corso del periodo d'impegno aumenta la superficie della propria azienda può estendere la superficie oggetto di impegno, entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, assumendo un nuovo impegno per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura.

5.3. Spese ammissibili

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando "*Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura*".

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre la *baseline* e la comune pratica agricola (vedi tabella).

Nel caso di domande presentate da **agricoltori che hanno aderito ad un accordo agro ambientali d'area approvato dalla regione**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti e riguardanti pratiche e metodi di agricoltura biologica, è maggiorato in funzione dei costi di transazione che l'azienda deve sostenere per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Il premio per la coltura vite è ridotto in funzione dei minori costi per i beneficiari del premio "vendemmia verde".

Alle aziende con bovini od ovini allevati con metodo biologico è concesso il sostegno "foraggiere con bovini bio" o "foraggiere con ovini bio" solo sulle superfici foraggiere che determinano un rapporto UBA/SAU foraggera non inferiore a 0,8 e massimo 2 UBA/ha. Per le eventuali ulteriori superfici foraggiere sarà corrisposto il premio relativo al raggruppamento culturale "foraggiere avvicendate".

Gruppo culturale	Importo premio Euro/ettaro Domande Individuali	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive In Accordo Agroambientale
Seminativi	220	240
Foraggiere avvicendate	100	110
Ortaggi	540	600
Vite	650	700
Vite con vendemmia verde	450	480
Olivo	600	660
Frutta	750	810
Foraggiere con bovini bio	300	330
Foraggiere con ovini bio	190	210

5.5. Selezione delle domande di aiuto

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria.

5.6. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale Clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013⁵ in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

⁵ REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

aly

5.7. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso alle varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due mesi** dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC in Pdf immodificabile alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio/settennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di aiuto

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁶.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

⁶ L. 241/90 art.2 comma

c) presso gli uffici del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Il richiedente, dopo aver completato la fase di compilazione della domanda e registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) sottoscrive la domanda con firma elettronica mediante codice OTP e procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Con la firma elettronica, mediante il codice OTP, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA;

6.1.2. *Termini per la presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno entro il termine del

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15/05/2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate oltre il termine,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1. *Modifica Domanda iniziale*

E' possibile presentare una "domanda di modifica"⁷ di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;

⁷ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014



- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁸ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia - i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

⁸ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

ally

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.3. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma⁹.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;

⁹ Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi."



- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC¹⁰.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da /AGEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze

¹⁰ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni¹¹ a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

6.2.1.1. Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4.1.);
- le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, in materia di informatizzazione della notifica di attività con metodo biologico, a quanto previsto dal DM 2049/2012 (pubblicato sulla GU del 23/03/2012) ss.mm nonché a quanto previsto dalla Regione Marche in materia di informatizzazione dell'albo bio.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹²), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M, tramite il responsabile provinciale della SDA.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione

¹¹ Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN

¹² Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura



6.2.4. Completamento istruttoria

Ogni dirigente regionale di misura predispose gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro i giorni fissati per il procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURM e nel sito istituzionale dell'AdG (www.agri.marche.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr..

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURM; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURM ;

Il responsabile regionale di misura invierà la comunicazione di finanziamento ai beneficiari.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna sono i seguenti,:

- a) per le "domande iniziali";
- b), per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.1.1. *Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento*

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il sono non ricevibili.

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del sono non ricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono non ricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2. *Ritiro totale della domanda*

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. *Istruttoria delle istanze di pagamento*

Le aziende che presentano domanda per questa misura 11 devono essere assoggettate al sistema di controllo da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, mediante l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

Tale possibilità resta condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi



Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 giugno 2015. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
 - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il D.M. prot. N. 180 del 23 gennaio 2015 e s.m.i..

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di 5 annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 23/01/2015 n. 180;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento 640/2014 e successive mm e ii.;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23 gennaio 2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza dagli impegni relativi alle domande di pagamento successive al primo anno è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

La Regione pubblica tutti i decreti regionali di autorizzazione al pagamento sul BURM e sul sito www.agri.marche.it.

Allegati al bando

